

PROCEDURE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'ASSE 1 BIS

Sommario

OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	2
PREMESSA.....	3
1. INTERVENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANISMI INTERMEDI	6
<i>1.1 Verifica iniziale dello status NEET</i>	<i>6</i>
<i>1.2 Verifica status NEET al momento dell'avvio del servizio o della misura di politica attiva</i>	<i>9</i>
<i>1.3 Verifica iniziale dello status DISOCCUPATO</i>	<i>12</i>
<i>1.4 Verifica status DISOCCUPATO al momento dell'avvio del servizio o della misura di politica attiva ..</i>	<i>14</i>
2. PRESA IN CARICO CENTRALIZZATA	16
<i>2.1 Autoprofilazione e presa in carico tramite MyANPAL</i>	<i>16</i>
<i>2.2. Verifica in capo al beneficiario/soggetto attuatore</i>	<i>17</i>

OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente documento descrive la procedura relativa alla verifica della sussistenza dei requisiti di accesso al Programma Operativo Nazionale *Iniziativa Occupazione Giovani* (PON IOG) dei soggetti destinatari degli interventi dell'Asse 1 Bis, al fine di garantire l'adozione di modalità operative uniformi dei CPI e dei SA a livello nazionale.

La procedura, aggiornata alla luce dell'implementazione della nuova funzionalità online "MyANPAL" disponibile, a partire dal 21/01/2019, sul portale nazionale ANPAL per la verifica dello stato di NEET, ha l'obiettivo di fornire ai referenti delle Amministrazioni responsabili istruzioni operative per l'esecuzione delle attività e il corretto adempimento degli obblighi previsti.

Il documento rappresenta uno strumento "*in progress*" suscettibile di aggiornamenti in rispondenza a mutamenti del contesto normativo e regolamentare ovvero a esigenze organizzative e operative che dovessero manifestarsi nel corso dell'implementazione della procedura.

PREMESSA

Sono destinatari delle misure e dei percorsi di Garanzia Giovani per l'asse 1 bis, finanziati a valere sull'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (IOG), tutti i soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:

NEET

1. **residente nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna;**
2. **essere di età compresa tra i 15 e i 29 anni** (29 anni e 364 giorni) al momento dell'adesione a Garanzia Giovani effettuata tramite portale nazionale o regionale¹;
3. **essere, alternativamente:**
 - **non occupato**, ovvero privo di un rapporto di lavoro attivo attestato dall'assenza di una Comunicazione Obbligatoria del DB CO;
 - **un soggetto che, sebbene abbia un rapporto di lavoro attivo (CO), percepisce un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986;**
 - **"disoccupato"** ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015 e dell'art. 4 co. 15-quater del D.L. n. 4/2019, ovvero soggetto che rilascia la DID e che soddisfa alternativamente uno dei seguenti requisiti:
 - non svolge attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
 - è un lavoratore il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986.
4. **non essere inserito in un regolare corso di studi** (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
5. **non essere inserito in alcun corso di formazione**, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione a un Albo o Ordine professionale²;
6. **non essere inserito in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare**, in quanto misura formativa.

¹Con riferimento al requisito dell'età, si rammenta quanto precisato nella Nota ANPAL 15271/2019 punto 5) in merito ai limiti di età previsti per l'attivazione di talune Misure del programma. Nello specifico, si precisa che sono attivabili le seguenti Misure nei limiti di seguito indicati:

- 2-B, nei confronti dei giovani fino a 18 anni di età. L'utilizzo della scheda in questione a favore di destinatari di età superiore a 19 anni può avvenire in via eccezionale in presenza di particolari esigenze legate alla programmazione territoriale. Pertanto, in tali circostanze, si chiede di presentare alla scrivente un'analisi specifica che illustri le motivazioni sottese a tale scelta;
- 4-A, nei confronti dei giovani fino a 25 anni di età (art. 43 d.lgs. 81/2015);
- 4-C, nei confronti dei giovani fino a 29 anni di età (art. 45 d.lgs. 81/2015);
- 6 e 6 bis, bis nei confronti dei giovani fino a 28 anni di età (art. 14 del d.lgs. n. 40/2017) ulteriormente estendibile fino a 29 anni di età sulla base dell'art. 12 quater del decreto-legge

²Il praticantato è da considerarsi un periodo formativo di natura ordinamentale. Lo svolgimento del praticantato non è compatibile con uno dei requisiti soggettivi previsti dal Programma Garanzia Giovani.

Con riferimento al requisito n. 4, si precisa che esso risulta positivamente verificato qualora il giovane non sia iscritto ad un corso di studi secondari superiori, terziari non universitari o universitari o nel caso in cui, pur risultando iscritto ad un corso di studi secondari superiori il giovane si sia ritirato o non abbia raggiunto il limite minimo di frequenza previsto ai fini della validità dell'anno scolastico e della relativa valutazione”.

Ai fini della verifica del requisito n. 5, si specifica che sono esclusi i corsi di formazione di base per l'acquisizione di competenze linguistiche, in quanto possibile attività propedeutica alla presa in carico e all'erogazione delle misure del Programma.

È inoltre ammessa la possibilità per un giovane di seguire un corso di aggiornamento e/o di formazione – anche online o in FAD – contestualmente allo svolgimento delle attività di una misura di Garanzia Giovani, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- il corso non preveda il rilascio di un certificato da parte di un Ente Accreditato regionale;
- il corso non preveda il rilascio di attestazione con valore certificatorio ai sensi del D.Lgs. 13/13 o, comunque, con valore abilitante secondo quanto stabilito da disposizioni nazionali – IeFP, IFTS o corsi obbligatori di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
- il corso non permetta l'acquisizione/il riconoscimento di crediti formativi spendibili per successivi percorsi di istruzione e formazione;
- la frequentazione del corso risulti conciliabile con le attività previste dalle singole misure “in trattamento” ovvero non ne rischi di pregiudicare il corretto svolgimento.

DISOCCUPATO

1. **residente nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna;**
2. essere di età compresa tra i 15 e i 35 anni (34 anni e 364 giorni) al momento dell'adesione a Garanzia Giovani dal portale nazionale o regionale;
3. essere **disoccupato** ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015 e dell'art. 4 co. 15-quater del D.L. n. 4/2019, ovvero soggetto che rilascia la DID e che soddisfa alternativamente uno dei seguenti requisiti:
 - non svolge attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
 - è un lavoratore il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986.

MOMENTI DI VERIFICA DEI REQUISITI

Le attività di verifica della sussistenza dei requisiti sopra elencati avvengono nei due seguenti momenti specifici:

Verifica iniziale dello status, effettuata al momento della presa in carico da parte di un CPI o di un SA. L'incaricato verifica al momento della presa in carico che il soggetto sia in possesso dei requisiti sopra elencati nelle due casistiche previste. Si precisa che l'incaricato procederà a verificare, al momento della presa in carico, il possesso di tutti i requisiti ad eccezione di quello dell'età che dovrà essere posseduto solo al momento della registrazione. L'incaricato del CPI verificherà al momento della presa in carico se il soggetto rientra per requisiti nell'ambito delle azioni previste nell'asse 1 o nell'asse 1 bis definendo, nell'ambito della scheda anagrafica professionale, la tipologia di progetto di riferimento³.

Verifica al momento dell'avvio del servizio o della misura di politica attiva, con la finalità di determinare se il soggetto sia ancora in possesso dei requisiti, nei seguenti casi:

- qualora siano trascorsi più di sessanta giorni consecutivi dalla presa in carico;
- se il soggetto usufruisce di più misure in combinazione tra loro in un medesimo percorso, qualora tra una misura e l'altra intercorra un lasso di tempo superiore a sessanta giorni consecutivi;
- su specifica segnalazione della “Divisione 7 - Sistemi informativi e comunicazione dell'ANPAL” o su altre segnalazioni per anomalie riscontrate nella SAP.

Il giovane può registrarsi al Programma Garanzia Giovani, mediante l'utilizzo della procedura telematica (tramite il portale web www.garanziegiovani.gov.it e www.anpal.gov.it o uno dei portali regionali realizzati dagli OOII), ovvero recandosi personalmente presso un CPI o un SA.

L'avvio del percorso è inteso come momento procedurale che si apre con la registrazione sui portali e si chiude con la presa in carico da parte di un CPI o di un SA e con la sottoscrizione del Patto di servizio.

³ Gli standard tecnologici prevedranno due distinti tipi progetto per l'Asse 1 bis, che dovranno essere utilizzati sia per la mappatura della presa in carico che delle politiche successivamente erogate.

1. INTERVENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANISMI INTERMEDI

1.1 *Verifica iniziale dello status NEET*

Unità funzionali/soggetti coinvolti

- Soggetto incaricato del CPI
- Soggetto incaricato del SA

Descrizione delle attività

L'incaricato del CPI o del SA procede all'identificazione del soggetto attraverso la presa visione e acquisizione della copia del documento di identità in corso di validità, alla verifica della coincidenza e della correttezza dei dati anagrafici presenti nella SAP, attraverso il confronto con i dati inseriti al momento della registrazione, e procedere alla verifica del possesso dei requisiti previsti.

Al fine di agevolare **la verifica dello stato di NEET**, il Soggetto incaricato del CPI o del SA può usufruire della funzionalità online accedendo direttamente nell'area riservata MyANPAL disponibile sul portale nazionale ANPAL, nonché tramite cooperazione applicativa sui sistemi informativi regionali.

All'interno dell'area riservata agli operatori è disponibile un servizio di verifica NEET ove è possibile inserire un singolo codice fiscale e la data di riferimento per la quale si richiede la verifica dello stato di NEET. Tramite apposita funzione, il Soggetto incaricato potrà procedere al download del file contenente i risultati della consultazione effettuata e alla stampa dello stesso.

Con riferimento al requisito della “non occupazione” il servizio disponibile su MyANPAL e in cooperazione applicativa sui sistemi informativi regionali consente di verificare alla data inserita in input:

- l'assenza di un rapporto di lavoro attivo;
- in caso di rapporti di lavoro attivi (per Comunicazioni Obbligatorie trasmesse a partire dal 15/01/2020), accertare che il reddito da lavoro corrisponda ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986;
- verificare la presenza di una DID attiva.

Gli esiti prodotti dalla nuova funzionalità online di verifica dello stato di NEET non corrispondono a una certificazione dello stato di NEET. Sarà cura del Soggetto incaricato delle attività di verifica acquisire gli esiti della consultazione MyANPAL e formalizzarli entro un'apposita checklist (cfr. Allegato A), tenendo conto di tutte le eventuali attività aggiuntive di approfondimento e verifica svolte, ivi comprese quelle relative al requisito di non inserimento in un percorso di formazione (le informazioni sui percorsi di formazione professionale, gestite a livello regionale, non sono consultabili attraverso MyANPAL).

Il Soggetto incaricato del CPI o del SA effettua le seguenti verifiche per ciascun requisito, restituendo nella check list l'evidenza del controllo per ogni condizione, attraverso un valore SI/NO (Verificato/Non verificato):

▪ **Requisito di età**

- *Verificato*, se alla data di adesione al Programma l'età risulti compresa tra i 15 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni);
- *Non verificato*, altrimenti.

▪ **Requisito di residenza**

- *Verificato*, se al momento della presa in carico il giovane risulti residente nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna;
- *Non verificato*, altrimenti.

▪ **Requisito di non occupazione**

- *Verificato*, se alla data di riferimento il giovane risulti “non occupato”; come già indicato in premessa, in funzione della declinazione del requisito di “non occupazione” operata da ciascun OI nella propria programmazione attuativa, si intendono “non occupati” i giovani rientranti in una delle seguenti casistiche:

- soggetti per cui non è presente un rapporto di lavoro attivo;
- soggetti che, sebbene abbiano un rapporto di lavoro attivo (CO), percepiscono un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986 (a tal fine, il servizio disponibile su MyANPAL consente di verificare per i rapporti di lavoro attivi (CO) successivi al 15/01/2020, che il reddito da lavoro corrisponda ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986);
- soggetti in stato disoccupazione attestata dal servizio per l'impiego competente «disoccupato» ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015 e dell'art. 4 co. 15-quater del D.L. n. 4/2019 (a tal fine, il servizio disponibile su MyANPAL consente di verificare la presenza di una DID attiva).
- *Non verificato*, altrimenti.

Nel caso in cui la consultazione dei sistemi informativi restituisca un esito “Non Verificato” e il soggetto evidenzia, invece, di soddisfare il requisito di “non occupazione”, quest'ultimo potrà acquisire dall'operatore i dettagli relativi al rapporto di lavoro che non risulta cessato, in modo da fornire gli opportuni chiarimenti o effettuare i necessari approfondimenti con il datore di lavoro interessato e richiedere allo stesso di ottemperare agli adempimenti di competenza. Analogamente il giovane potrà produrre all'operatore documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni connesse al reddito da lavoro e allo stato di “disoccupazione”.

In alternativa, si potrà procedere con l'acquisizione di autodichiarazioni ex D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte da parte del giovane.

▪ **Requisito di non inserimento in un percorso di istruzione**

- *Verificato*, se alla data di riferimento il giovane risulti non inserito in un percorso di istruzione;
- *Non verificato*, altrimenti.

Al fine di verificare la sussistenza del requisito dell'istruzione sui soggetti che partecipano al Programma Garanzia Giovani e nell'ottica di limitare il ricorso alle autodichiarazioni, al momento della presa in carico il Soggetto incaricato del CPI/SA può avvalersi della consultazione dello strumento MyANPAL o di altri sistemi informativi a disposizione (Anagrafe Nazionale degli Studenti - ANS, Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati dell'Università - ANSUL).

Nel caso in cui la consultazione dei sistemi informativi restituisca un esito "Non Verificato":

- per i casi in cui il giovane risulti iscritto a un percorso di istruzione, il Soggetto incaricato del CPI/SA inviterà il giovane a richiedere al proprio istituto la regolarizzazione della posizione nell'Anagrafe degli Studenti o, in alternativa, a produrre una dichiarazione rilasciata dallo stesso Istituto attestante la non frequenza del percorso//ritiro o la frequenza del percorso inferiore al limite minimo previsto ai fini della validità dell'anno scolastico e della relativa valutazione;
- per i giovani che risultano iscritti all'Università, il Soggetto incaricato del CPI/SA inviterà il giovane a produrre documentazione, rilasciata dall'Università, idonea a dimostrare la sospensione o il ritiro dagli studi.

In alternativa, si potrà procedere con l'acquisizione di autodichiarazioni ex D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte da parte dei giovani.

▪ **Requisito di non inserimento in un percorso di formazione/tirocinio extracurricolare**

- *Verificato*, se alla data di riferimento il giovane risulti non inserito in un corso di formazione o in un tirocinio extracurricolare
- *Non verificato*, altrimenti.

La verifica viene effettuata sul sistema informativo della formazione regionale disponibile e, per quanto riguarda i tirocini extracurricolari, attraverso la consultazione delle Comunicazioni Obbligatorie.

Nel caso in cui non sia possibile effettuare la verifica sul requisito di non inserimento in un percorso di formazione, il Soggetto incaricato del CPI o del SA dovrà integrare l'esito della verifica con l'acquisizione di autodichiarazioni ex D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte da parte dei giovani.

Affinché sia accertato lo stato di NEET, **tutti i requisiti devono risultare verificati**, altrimenti il Soggetto incaricato procede d'ufficio alla cancellazione del giovane dal Programma, ovvero alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la categoria DISOCCUPATO.

1.2 Verifica status NEET al momento dell'avvio del servizio o della misura di politica attiva

Unità funzionali/soggetti coinvolti:

- Soggetto incaricato del CPI
- Soggetto incaricato del SA

Descrizione delle attività

La verifica dei requisiti del soggetto successiva alla presa in carico interviene nei seguenti casi:

- qualora siano trascorsi più di sessanta giorni consecutivi dal momento della presa in carico al momento dell'avvio del servizio o della misura di politica attiva;
- se il soggetto usufruisce di più misure in combinazione tra loro in un medesimo percorso, qualora tra una misura e l'altra intercorra un lasso di tempo superiore a sessanta giorni consecutivi;
- su specifica segnalazione della "Divisione 7 - Sistemi informativi e comunicazione dell'ANPAL" o su altre segnalazioni per anomalie riscontrate nella SAP.

In tutti i casi è adottata la procedura di seguito descritta.

Il Soggetto incaricato del CPI o del SA effettua le seguenti verifiche per ciascun requisito, restituendo nella check list (*cfr. Allegato A*) l'evidenza del controllo per ogni condizione, attraverso un valore SI/NO (*Verificato/Non verificato*).

In analogia con quanto già descritto nel precedente paragrafo in relazione alla **verifica iniziale dello stato di NEET**, il Soggetto incaricato del CPI o del SA può usufruire della funzionalità online accedendo direttamente nell'area riservata "MyANPAL" disponibile sul portale nazionale ANPAL, nonché tramite cooperazione applicativa sui sistemi informativi regionali.

All'interno dell'area riservata agli operatori è disponibile un servizio di verifica NEET ove è possibile inserire un singolo codice fiscale e la data di riferimento⁴. Tramite apposita funzione il Soggetto incaricato potrà procedere al download del file contenente i risultati della consultazione effettuata e alla stampa dello stesso.

⁴La data di riferimento dovrà essere individuata e inserita dall'operatore, in base ai momenti di controllo previsti dalla procedura.

Come già indicato nel precedente paragrafo, in relazione al requisito della “non occupazione” il servizio disponibile su MyANPAL e in cooperazione applicativa sui sistemi informativi regionali consente di verificare alla data inserita in input:

- l'assenza di un rapporto di lavoro attivo;
- in caso di rapporti di lavoro attivi (per Comunicazioni Obbligatorie trasmesse a partire dal 15/01/2020), accertare che il reddito da lavoro corrisponda ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986;
- verificare la presenza di una DID attiva.

Gli esiti prodotti dalla nuova funzionalità online di verifica dello stato di NEET non corrispondono a una certificazione dello stato di NEET. Sarà cura del Soggetto incaricato delle attività di verifica formalizzarne gli esiti entro un'apposita *checklist* (cfr. *Allegato A*), tenendo conto di tutte le eventuali attività aggiuntive di approfondimento e verifica svolte, ivi comprese quelle relative al requisito di non inserimento in un percorso di formazione (le informazioni sui percorsi di formazione professionale, gestite a livello regionale, non sono consultabili attraverso MyANPAL).

Il Soggetto incaricato del CPI o del SA effettua le seguenti verifiche per ciascun requisito, restituendo nella check list l'evidenza del controllo per ogni condizione, attraverso un valore SI/NO (*Verificato/Non verificato*):

▪ **Requisito di età**

- *Verificato*, se alla data di adesione al Programma l'età risulti compresa tra i 15 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni);
- *Non verificato*, altrimenti.

▪ **Requisito di residenza**

- *Verificato*, se alla data di avvio del servizio o della misura di politica attiva il giovane risulti residente nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna;
- *Non verificato*, altrimenti.

▪ **Requisito di non occupazione**

- *Verificato*, se alla data di riferimento il giovane risulti non occupato; come già indicato in premessa, in funzione della declinazione del requisito di “non occupazione” operata da ciascun OI nella propria programmazione attuativa, si intendono “non occupati” i giovani rientranti in una delle seguenti casistiche:

- soggetti per cui non è presente un rapporto di lavoro attivo (non presenza di una Comunicazione Obbligatoria);
- soggetti che, sebbene abbiano un rapporto di lavoro attivo (CO), percepiscono un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi

dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986 (a tal fine, il servizio disponibile su MyANPAL consente di verificare per i rapporti di lavoro attivi (CO) successivi al 15/01/2020, che il reddito da lavoro corrisponda ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986);

- soggetti in stato disoccupazione attestata dal servizio per l'impiego competente «disoccupato» ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015 e dell'art. 4 co. 15-quater del D.L. n. 4/2019 (a tal fine, il servizio disponibile su MyANPAL consente di verificare la presenza di una DID attiva).
- *Non verificato*, altrimenti.

Nel caso in cui la consultazione dei sistemi informativi restituisca un esito “Non Verificato” e il giovane evidenzia, invece, di soddisfare il requisito di non occupazione, quest'ultimo potrà acquisire dall'operatore i dettagli relativi al rapporto di lavoro che non risulta cessato, in modo da fornire gli opportuni chiarimenti o effettuare i necessari approfondimenti con il datore di lavoro interessato e richiedere allo stesso di ottemperare agli adempimenti di competenza. Analogamente il giovane potrà produrre all'operatore documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni connesse al reddito da lavoro e allo stato di “disoccupazione”.

In alternativa, si potrà procedere con l'acquisizione di autodichiarazioni ex D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte da parte dei giovani.

▪ **Requisito di non inserimento in un percorso di istruzione**

- *Verificato*, se alla data di riferimento il giovane risulti non inserito in un percorso di istruzione;
- *Non verificato*, altrimenti.

Al fine di verificare la sussistenza del requisito dell'istruzione sui soggetti che partecipano al Programma Garanzia Giovani e nell'ottica di limitare il ricorso alle autodichiarazioni, al momento dell'avvio del servizio o della misura di politica attiva, il Soggetto incaricato del CPI/SA può avvalersi della consultazione dello strumento MyANPAL⁵ o di altri sistemi informativi a disposizione (Anagrafe Nazionale degli Studenti - ANS, Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati dell'Università - ANSUL).

Nel caso in cui la consultazione dei sistemi informativi restituisca un esito “Non Verificato”:

⁵ Al fine di agevolare la verifica, il MLPS (ora ANPAL) e il MIUR hanno stipulato, in data 22 aprile 2016, la “Convenzione per la fruibilità telematica dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari e dei Laureati ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005”. La Convenzione autorizza ANPAL ad accedere ai dati dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS) e dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari e dei Laureati (ANSUL) attraverso il servizio di consultazione online fornito dal MIUR. Da tale servizio restano esclusi i corsi di formazione regionali o di aggiornamento professionale, per i quali ciascun Soggetto incaricato dovrà verificare, ricorrendo all'interrogazione del proprio sistema informativo regionale, il possesso, da parte del giovane interessato, del requisito relativo alla formazione.

- per i casi in cui il giovane risulti iscritto ad un percorso di istruzione e formazione, il Soggetto incaricato del CPI/SA inviterà il giovane a richiedere al proprio istituto la regolarizzazione della posizione nell'Anagrafe degli Studenti o, in alternativa, a produrre una dichiarazione rilasciata dallo stesso Istituto attestante la non frequenza del percorso/ritiro o la frequenza del percorso inferiore al limite minimo previsto ai fini della validità dell'anno scolastico e della relativa valutazione;
- per i giovani che risultano iscritti all'Università, il Soggetto incaricato del CPI/SA inviterà il giovane a produrre documentazione, rilasciata dall'Università, idonea a dimostrare la sospensione o il ritiro dagli studi.

In alternativa, si potrà procedere con l'acquisizione di autodichiarazioni ex D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte da parte dei giovani.

▪ **Requisito di non inserimento in un percorso di formazione**

- *Verificato*, se alla data di riferimento il giovane risulti non inserito in un corso di formazione o in un tirocinio extracurriculare
- *Non verificato*, altrimenti.

La verifica viene effettuata sul sistema informativo della formazione regionale disponibile e, per quanto riguarda i tirocini extracurricolari, attraverso la consultazione delle Comunicazioni Obbligatorie

Nel caso in cui non sia possibile effettuare la verifica sul requisito dello stato di istruzione e formazione, il Soggetto incaricato del CPI o del SA dovrà integrare l'esito della verifica con l'acquisizione di autodichiarazioni ex D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte da parte dei giovani.

Affinché sia accertato lo stato di NEET, **tutti i requisiti devono risultare verificati**, altrimenti il Soggetto incaricato procede d'ufficio alla cancellazione del giovane dal Programma, ovvero alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la categoria DISOCCUPATO.

1.3 Verifica iniziale dello status DISOCCUPATO

Unità funzionali/soggetti coinvolti

- Soggetto incaricato del CPI
- Soggetto incaricato del SA

Descrizione delle attività

L'incaricato del CPI o del SA procede all'identificazione del soggetto attraverso la presa visione e acquisizione della copia del documento di identità in corso di validità, alla verifica della coincidenza e della correttezza dei dati anagrafici già presenti nella SAP nonché alla verifica dei requisiti di accesso alla Garanzia Giovani Asse 1 bis e di possesso, quindi, dei requisiti previsti.

Al fine di agevolare la verifica **dello stato di disoccupazione**, il Soggetto incaricato del CPI o del SA potrà usufruire della funzionalità online accedendo direttamente nell'area riservata MyANPAL disponibile sul portale nazionale ANPAL, nonché tramite cooperazione applicativa sui sistemi informativi regionali.

All'interno dell'area riservata agli operatori sarà disponibile un servizio di verifica della disoccupazione ove sarà possibile inserire un singolo codice fiscale per la quale si richiede la verifica dello status. Tramite apposita funzione, il Soggetto incaricato potrà procedere al download del file contenente i risultati della consultazione effettuata e alla stampa dello stesso.

L'esito prodotto dalla funzionalità online di verifica dello stato di disoccupato dovrà essere formalizzato con un'apposita checklist (*cfr. Allegato A*).

Il Soggetto incaricato del CPI o del SA effettua le seguenti verifiche per ciascun requisito, restituendo nella check list l'evidenza del controllo per ogni condizione, attraverso un valore SI/NO (Verificato/Non verificato):

▪ **Requisito di età**

- *Verificato*, se alla data di adesione al Programma l'età risulti compresa tra i 15 e i 35 anni (34 anni e 364 giorni);
- *Non verificato*, altrimenti.

▪ **Requisito di residenza**

- *Verificato*, se al momento della presa in carico il soggetto risulti residente nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna;
- *Non verificato*, altrimenti.

▪ **Requisito di disoccupazione**

- *Verificato*, se alla data di riferimento il soggetto risulti in stato di disoccupazione attestata dal servizio per l'impiego competente «disoccupato» ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015 e dell'art. 4 co. 15-quater del D.L. n. 4/2019 (a tal fine, il servizio disponibile su MyANPAL consente di verificare la presenza di una DID attiva).

- *Non verificato*, altrimenti.

Nel caso in cui la consultazione dei sistemi informativi restituisca un esito “Non Verificato” e il soggetto evidenzia, invece, di soddisfare il requisito di disoccupazione, quest’ultimo potrà acquisire dall’operatore i dettagli relativi al rapporto di lavoro che non risulta cessato, in modo da fornire gli opportuni chiarimenti o effettuare i necessari approfondimenti con il datore di lavoro interessato e richiedere allo stesso di ottemperare agli adempimenti di competenza. Analogamente il giovane potrà produrre all’operatore documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della condizione di “disoccupazione”.

In alternativa, si potrà procedere con l’acquisizione di autodichiarazioni ex D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte da parte del soggetto.

1.4 Verifica status DISOCCUPATO al momento dell’avvio del servizio o della misura di politica attiva

Anche nel caso di verifica **dello stato di disoccupazione**, in analogia a quanto indicato nel precedente paragrafo, il Soggetto incaricato del CPI o del SA potrà usufruire della funzionalità online accedendo direttamente nell’area riservata MyANPAL disponibile sul portale nazionale ANPAL, nonché tramite cooperazione applicativa sui sistemi informativi regionali.

All’interno dell’area riservata agli operatori sarà disponibile un servizio di verifica dello stato di disoccupazione ove sarà possibile inserire un singolo codice fiscale per la quale si richiede la verifica dello status. Tramite apposita funzione, il Soggetto incaricato potrà procedere al download del file contenente i risultati della consultazione effettuata e alla stampa dello stesso.

L’esito prodotto dalla funzionalità online di verifica dello stato di disoccupato dovrà essere formalizzato con un’apposita checklist (*cf. Allegato A*).

Il Soggetto incaricato del CPI o del SA effettua le seguenti verifiche per ciascun requisito, restituendo nella check list l’evidenza del controllo per ogni condizione, attraverso un valore SI/NO (Verificato/Non verificato):

- **Requisito di età**

- *Verificato*, se alla data di adesione al Programma l’età risulti compresa tra i 15 e i 35 anni (34 anni e 364 giorni);
- *Non verificato*, altrimenti.

- **Requisito di residenza**

- *Verificato*, se alla data di avvio della misura di politica attiva il soggetto risulti residente nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna;

- *Non verificato*, altrimenti.

▪ **Requisito di disoccupazione**

- *Verificato*, se alla data di riferimento il soggetto risulti in stato di disoccupazione attestata dal servizio per l'impiego competente «disoccupato» ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015 e dell'art. 4 co. 15-quater del D.L. n. 4/2019 (a tal fine, il servizio disponibile su MyANPAL consente di verificare la presenza di una DID attiva).

- *Non verificato*, altrimenti.

Nel caso in cui la consultazione dei sistemi informativi restituisca un esito “Non Verificato” e il soggetto evidenzi, invece, di soddisfare il requisito di disoccupazione, quest'ultimo potrà acquisire dall'operatore i dettagli relativi al rapporto di lavoro che non risulta cessato, in modo da fornire gli opportuni chiarimenti o effettuare i necessari approfondimenti con il datore di lavoro interessato e richiedere allo stesso di ottemperare agli adempimenti di competenza. Analogamente il giovane potrà produrre all'operatore documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della condizione di “disoccupazione”.

In alternativa, si potrà procedere con l'acquisizione di autodichiarazioni ex D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte da parte del soggetto.

2. PRESA IN CARICO CENTRALIZZATA

2.1 Autoprofilazione e presa in carico tramite MyANPAL

Nel caso di misure di politica attiva promosse a livello nazionale, ovvero di misure attuate a diversi livelli amministrativi che contribuiscono a dare attuazione a politiche attive gestite direttamente a livello nazionale, ovvero in tutti i casi un OI ne faccia richiesta per l'attuazione delle Misure del programma, l'AdG ha previsto la possibilità di procedere in alternativa alla presa in carico condotta da parte di un CPI/SA (per cui si rinvia al precedente paragrafo 1.1), a una **presa in carico centralizzata**. Tale modalità, infatti, interviene qualora il giovane non sia stato già preso in carico da parte di un CPI o di un SA.

Per i soggetti per cui l'operatore nazionale richiede ad ANPAL, attraverso apposita funzione, l'avvio della procedura di presa in carico centralizzata, la verifica dello stato di NEET o la verifica dello stato di disoccupazione avviene come nel seguito rappresentato. Sarà cura dell'operatore nazionale utilizzare distinti tracciati tramite MyANPAL (preventivamente concordati con la Divisione 7) per l'attivazione delle due diverse procedure relative alle categorie dei giovani NEET o dei DISOCCUPATI.

A seguito dell'invito all'auto profilazione inviato via e-mail da ANPAL, il soggetto entro 15 giorni (trascorsi i quali la procedura non sarà più attiva) dovrà accedere all'area riservata su MyANPAL (attraverso SPID, CIE o CNS) e inserire, oltre ai dati richiesti dal portale tutte le informazioni utili all'individuazione del profiling. Il soggetto autodichiara tramite *flag* di:

- essere residente in una delle Regioni italiane ammissibili al PON IOG Asse 1 bis.

NEL CASO DI NEET

- Essere non occupato, ovvero privo di un rapporto di lavoro attivo attestato dall'assenza di una Comunicazione Obbligatoria del DB CO;
- non essere inserito in un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
- non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo od Ordine professionale
- non essere inserito in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare.

NEL CASO DI DISOCCUPATO

- essere disoccupato; ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015 e dell'art. 4 co. 15-quater del D.L. n. 4/2019, ovvero soggetto che rilascia la DID e che soddisfa alternativamente uno dei seguenti requisiti:
 - non svolge attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;

- è un lavoratore il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986.

Rese le informazioni richieste, il soggetto prende visione e dichiara, tramite *flag*, che è “*Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione, o uso, di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/00)*”.

Una volta completata l'autodichiarazione, il sistema elabora attraverso l'applicativo online MyANPAL, in tempo reale, le informazioni inserite dal soggetto in merito:

- allo stato di NEET – verificando l'età e la residenza, la non occupazione e il non essere inserito in un percorso di studi;
- allo stato di DISOCCUPATO – verificando l'età, la residenza e la disoccupazione.

Laddove il sistema confermi le informazioni inserite dal soggetto, il sistema elabora il documento di presa in carico centralizzata, completo dell'autodichiarazione ex art. 75 D.P.R. n. 445/00.

Una volta che il soggetto avrà proceduto a effettuare il download del Patto di servizio il documento dovrà essere firmato e caricato sull'area a lui riservata.

A completamento della procedura, il soggetto riceverà un'e-mail di conferma dell'avvenuta presa in carico.

Diversamente, qualora il sistema non confermi tutte le informazioni inserite dal soggetto in merito al suo stato, l'applicativo MyANPAL invia al soggetto un'e-mail con la quale comunica il non perfezionamento della presa in carico per assenza dei requisiti. Qualora il soggetto non ritenga di confermare l'esito negativo della verifica, è facoltà dello stesso rivolgersi al CPI per ottenere un ulteriore approfondimento in merito alla verifica del possesso dei requisiti.

2.2. Verifica in capo al beneficiario/soggetto attuatore

Unità funzionali/soggetti coinvolti

- Beneficiario/Soggetto Attuatore
- Attuazione PON IOG

Descrizione delle attività

La procedura di presa in carico centralizzata precedentemente descritta è disponibile sul sito www.anpal.gov.it tramite la Scrivania MyANPAL per gli operatori abilitati.

Attraverso tale procedura i soggetti attuatori vengono dotati di utenza di operatore nazionale, attraverso la quale poter effettuare una serie di attività, come di seguito descritte:

- per i soggetti che hanno già una presa in carico: visualizzare le SAP (Scheda Anagrafico Professionale) dei soggetti da avviare alla politica. Nel caso di politica A02 (presa in carico e stipula del patto GG) tracciata a sistema, l'operatore procede a verificare che la data di presa in carico rientri nei sessanta giorni precedenti l'avvio della misura. Nel caso siano trascorsi più di sessanta giorni dalla presa in carico all'avvio della misura l'operatore può accedere all'area "Verifica Status NEET" e "Verifica Status DISOCCUPATO" per verificare che i giovani siano ancora in possesso dei requisiti previsti alla data di riferimento, compilando apposita checklist. Se l'esito di tale controllo è positivo i soggetti possono essere avviati alla misura. In caso di esito negativo l'operatore procede seguendo due modalità: a) non avvia i soggetti a causa dell'assenza dei requisiti; b) comunica al soggetto l'esito della verifica, invitandolo a recarsi presso il CPI nel caso in cui le informazioni restituite dal sistema risultino non coerenti e/o non aggiornate;
- per i soggetti che non hanno una presa in carico: se il soggetto ha una adesione a Garanzia Giovani, ma non ha ancora completato la presa in carico e la stipula del patto di servizio, l'operatore abilitato può procedere come segue: tramite la sezione del menù "Presa in carico", procede a caricare il file con i codici fiscali dei cittadini. A seguito dell'elaborazione automatica del file così caricato il soggetto riceverà una mail con le indicazioni utili a procedere con la presa in carico centralizzata (entro 15 giorni). Una volta terminato il processo il sistema produrrà in automatico il patto di servizio. Il soggetto dovrà scaricare il patto di servizio, sottoscriverlo e caricarlo nuovamente a sistema.

Si segnala che, nel caso in cui la verifica dei requisiti riguardi un numero di codici fiscali rilevante (superiore alle cinquanta unità), il Beneficiario/Soggetto Attuatore potrà predisporre e trasmettere alla Divisione 7 "Sistemi informativi e comunicazione" di ANPAL l'elenco dei codici fiscali dei potenziali destinatari dei servizi e delle misure finanziate sui progetti con l'indicazione della data di riferimento per il controllo (data di avvio del servizio o della misura di politica attiva), previo accordo con l'ufficio competente che fornirà il tracciato record da utilizzare per la richiesta e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.

La Divisione 7 "Sistemi informativi e comunicazione" di ANPAL elabora i dati delle verifiche sulla base delle indicazioni dell'AdG e predispone un prospetto riepilogativo dei controlli svolti e dei relativi esiti.

Il prospetto è trasmesso al Beneficiario/Soggetto Attuatore per verificarne la completezza, nonché assumere e formalizzare nell'apposita *checklist* gli esiti delle verifiche effettuate, evidenziando le casistiche in cui

risultino da svolgere attività specifiche di approfondimento (presunta mancanza dei requisiti di istruzione/formazione/occupazione) attraverso la consultazione diretta del soggetto.